

On.le Procura Regionale della Corte dei

Conti per la Puglia

Esposto

Il **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, con sede in Foggia, Corso Roma n. 2, (cod. fisc. 00345000715) in persona del Presidente, Giuseppe De Filippo, autorizzato al presente atto con deliberazione n. _____ del 21 luglio 2017, (**all. n. 1**) rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Claudio Martino (c.f. MRTCLD69D10H501H; PEC claudiomartino@ordineavvocatiroma.org; fax n. 06.80687995) e Arcangelo Guzzo (c.f. GZZRNG63P28C352L; PEC arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org; fax n. 06.80687995) nonché elettivamente domiciliato nello studio dei medesimi in Roma, via Antonio Gramsci n. 9 - (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n.06.80687995 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: claudiomartino@ordineavvocatiroma.org)

espone quanto segue.

I. - Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata – ente di diritto pubblico ex art. 54 e ss. RD 215/1933 e art.862 e ss. c.c. - ha il potere di imporre contributi su tutti gli immobili siti all'interno del comprensorio consortile che ricevono beneficio dall'attività di bonifica (art.860 c.c.; artt.10 e 11 R.D. 215/1933 e art. 17 L.R. n. 4/2012).

La riscossione di tali contributi avviene attraverso l'Agente della Riscossione competente per territorio, ai sensi dell'art. 21, secondo comma,

DELEGA

In virtù della deliberazione n. _____ del 21 luglio 2017, si delegano gli avv.ti Arcangelo Guzzo e claudio Martino, anche disgiuntamente a rappresentare e difendere il Consorzio per la Bonifica della Capitanata nel presente procedimento e conseguente giudizio, conferendo loro ogni potere necessario all'espletamento del mandato, compresi quelli di sottoscrivere e notificare il presente atto ed eventuali istanze e ricorsi aggiunti. Si dichiara di aver ricevuto completa e rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e di aver prestato consenso al trattamento dei suddetti dati, anche di natura sensibile e giudiziaria per quanto necessario all'espletamento del mandato. Si elegge domicilio nello studio dei predetti avvocati in Roma alla via Antonio Gramsci n.9 – Roma.

**Consorzio per la
Bonifica della
Capitanata**

Il Presidente

Giuseppe De Filippo

**La superiore firma è
autentica**

Avv. Arcangelo Guzzo

Avv. Claudio Martino

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che rinvia alla normativa generale sui servizi di riscossione delle imposte dirette contenuta nel D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, come modificato ed integrato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 e nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Attualmente, a seguito della riforma del sistema di riscossione (articolo 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005), incaricata del servizio di riscossione è, giusta il disposto di cui all'art.1 D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione – Ente Pubblico Economico (subentrato ad Equitalia Servizi di Riscossione spa che a decorrere dal 1° luglio 2016 ha incorporato Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA e Equitalia Sud SpA, queste ultime a propria volta subentrate nel servizio di riscossione in precedenza gestito da concessionarie locali).

Fino al 31 dicembre 1998 le somme iscritte nei ruoli emessi dal Consorzio erano a quest'ultimo anticipate dal concessionario della riscossione in virtù dell'obbligo – imposto *ex lege* al detto concessionario - del c.d. **“non riscosso come riscosso”**, per cui, appunto, il concessionario era tenuto ad anticipare l'importo complessivo iscritto a ruolo, salvo poi – all'esito dell'attività di riscossione – chiedere il rimborso a fronte di partite riconosciute come inesigibili.

L'art. 2 del D.Lgs 22 febbraio 1999, n. 37 (riforma del servizio di riscossione mediante ruoli) ha soppresso l'obbligo del ‘*non riscosso come riscosso*’, esonerando così il concessionario dall'effettuare anticipazioni di sorta.

Pertanto, dal 1° gennaio 1999, il Consorzio (al pari, beninteso, di tutti

gli enti che si avvalgono della riscossione tramite ruoli) ha iniziato ad incassare solo e soltanto le somme effettivamente riscosse dal soggetto incaricato della riscossione, (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione EPE) - e da questi via via accreditate in conseguenza dei pagamenti effettuati dai consorziati.

II. - Tanto premesso in termini di inquadramento generale, va detto che – nel corso degli anni – il Consorzio ha consegnato al concessionario, per la riscossione spontanea, i ruoli relativi ai contributi di bonifica.

Tali ruoli sono – per effetto delle vicende successive di cui sopra – confluiti ad Agenzia delle Entrate – Riscossione - EPE il quale, pertanto, risulta, sin dal suo subentro nell'attività di riscossione ed alla attualità, incaricato della riscossione di tutti i ruoli ancora non riscossi e per i quali non sia stato emesso un provvedimento di sgravio da parte dell'ente impositore Consorzio di Bonifica.

L'ammontare dei ruoli dal 1999 al 2016 complessivamente consegnati dal Consorzio per la riscossione ammonta ad **€ 181.431,950,08**.

A fronte di tale carico l'Agente della Riscossione ha rimesso al Consorzio la ben minore somma di **€ 155.315.773,86**; in ragione di ciò, al netto della parte di carico diminuita per sgravi e sospensioni della riscossione ex art. 16 L.R. Puglia 4/2003, attualmente residua un carico di **€ 15.059.917,66**, carico per il quale – ad oggi – l'Ente incaricato della riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione EPE - non ha fornito alcuna esaustiva e comprensibile rendicontazione.

Per i ruoli consegnati dal 2000 al 2016 si allegano fogli riepilogativi editi dalla soppressa Equitalia con dati aggiornati al 20 giugno 2017 (**all. nn. 2 e 3**);

per i ruoli consegnati nell'anno 1999 si fa riferimento ai dati contabili del Consorzio.

Nonostante gli obblighi di legge (la cui fonte è individuabile nella disciplina codicistica in tema di mandato professionale e nella disciplina speciale sulla riscossione, tra cui il D. Lgs. 112/99), malgrado, inoltre, le reiterate richieste del Consorzio in tal senso, l'Ente incaricato della riscossione (e propri danti causa) non ha mai presentato il rendiconto della gestione della attività di riscossione effettuata.

Sono, inoltre, rimasti vani i tentativi del Consorzio di ottenere una rendicontazione analitica dell'attività di riscossione svolta, nonché volti a sollecitare lo svolgimento di ulteriori – e se del caso più incisive – azioni di recupero delle somme dovute all'Ente impositore.

III. - Essendo quindi mancata – per colpa esclusiva della Equitalia – la rendicontazione dell'attività di riscossione, con particolare riguardo all'indicazione dello stato della riscossione di ciascuna partita iscritta a ruolo, ed essendo state effettuate rimesse complessive per un importo di gran lunga inferiore al totale dei ruoli consegnati per la riscossione, con atto dell'11 marzo 2014, notificato ad Equitalia Spa, Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud, nonché alla Direzione Regionale di Equitalia Sud e alla Direzione Provinciale di Equitalia Sud il 17 marzo 2014 (**all. n. 4**), il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha intimato alle suddette società *“di rendere il conto della gestione della attività di riscossione, in maniera conforme al dettato di legge e pienamente corrispondente alla disciplina codicistica in tema di mandato, e ciò **entro il termine di 30 gg. dalla data di notifica del presente atto**”* ed ha nel contempo significato

all'Agente della Riscossione “”che, nell'ipotesi di mancata rendicontazione, nei modi di legge (e comunque con modalità idonee per il Consorzio a comprendere – per ciascuna partita iscritta a ruolo - le attività svolte e la permanenza della possibilità, per il Consorzio, di conseguire il soddisfacimento del credito, anche per non essere intervenute cause di decadenza o di prescrizione dell'azione di riscossione ed in genere del diritto del Consorzio di richiedere il pagamento dei contributi consortili ai propri consorziati) il Consorzio agirà, in ogni competente sede giudiziaria, per far accertare le gravi inadempienze di Equitalia Sud spa agli obblighi di legge su di essa derivanti dal proprio ruolo di incaricata dell'attività di riscossione””.

Con il medesimo atto, quindi, il Consorzio ha messo in mora Equitalia spa, Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud “”affinchè, nel caso in cui il rendiconto non dovesse essere fornito, ovvero dovessero emergere ingiustificati ritardi nell'attività di riscossione (con conseguente ingiustificato ritardo, per il Consorzio, nell'incasso delle partite iscritte a ruolo), ovvero ancora dovessero risultare inadempienze tali da far emergere il venir meno, per il Consorzio, della possibilità di incassare – in tutto o in parte – il carico di ruolo residuo, provveda a risarcire ad esso Consorzio di Bonifica i danni tutti provocati da tali gravi inadempienze, danni allo stato individuabili:

- negli interessi sulle somme incassate con ingiustificato ritardo, al saggio di mora dovuto per legge e, in ogni caso, in misura non inferiore al saggio di interesse praticato al Consorzio dal Tesoriere consortile sulle esposizioni del Consorzio medesimo;

- nell'importo pari alla differenza tra il carico residuo di ruolo e quello che dovesse risultare non più riscuotibile a causa di ritardi e negligenze della società incaricata della riscossione;-

- nel danno di immagine, in considerazione dell'evidente immagine negativa che –

inevitabilmente – deriva a carico del Consorzio a fronte di siffatto modo di operare.

Con riserva – altresì - di ogni ulteriore azione, in relazione ai fatti suesposti””.

Neppure in riscontro di tale atto alcuna società del gruppo Equitalia ha reso il conto della gestione richiesto, tanto meno con modalità idonee per il Consorzio a comprendere – per ciascuna partita iscritta a ruolo - le attività svolte e la permanenza della possibilità, per il Consorzio, di conseguire il soddisfacimento del credito, anche per non essere intervenute cause di decadenza o di prescrizione dell'azione di riscossione ed in genere del diritto del Consorzio di richiedere il pagamento dei contributi consortili.

A tale proposito si evidenzia sin d'ora come il timore del Consorzio di Bonifica – di perdita del diritto di credito nei confronti dei propri consorziati per avere l'inerzia dell'Agente della riscossione determinato il verificarsi della prescrizione – stia assumendo i caratteri della certezza, tenuto conto che già in più di un'occasione i contribuenti hanno eccepito con successo la prescrizione, appunto, ottenendo pronunce del Giudice Tributario che hanno appunto sancito l'intervenuta prescrizione del credito consortile.

Produciamo, a mero titolo di esempio tre pronunce della Commissione Tributaria di Foggia nei termini anzidetti (docc.nn.9, 10 e 11).

Ciò posto, a fronte della notifica anzidetta, Equitalia si è limitata a trasmettere al Consorzio di Bonifica, per ambito regionale di competenza, note recanti in allegato un documento denominato "*Conto di Gestione dell'anno 2013*".

In dette note Equitalia ha sostenuto il regolare invio del conto di gestione e la disponibilità del medesimo nell'area riservata dei servizi web all'interno del servizio “ricezione dati – Conto di gestione”.

Il soggetto incaricato della riscossione dovrebbe, inoltre, inviare periodicamente flussi informativi relativi a riscossioni, riversamenti e attività procedurali eseguite, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Invero, l'anzidetto servizio telematico fornisce informazioni del tutto carenti e comunque insufficienti a rendere l'Ente impositore pienamente edotto dello stato delle singole partite, risultando carenti e non verificabili i dati riguardanti le procedure di notifica poste in essere, incompleti i dati rispetto ai carichi esposti, molte volte non aggiornati quelli circa l'esistenza di procedure esecutive in corso e comunque i capitoli relativi alle esecuzioni risultano mancanti delle informazioni minime che consentano all'Ente di comprendere quali iniziative siano state assunte, con quali tempistiche e con quali esiti.

A mero titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo delle carenze rilevate, infatti, si allegano gli estratti web di quattro partite di riscossione, esaminate on-line nel mese di giugno 2017:

1) con riguardo alla ditta MASSELLI FRANCESCO - MSSFNC31R19A339O (**all. n. 5**) l'indagine evidenzia che due cartelle di pagamento successive – quella relativa al ruolo 2007 e quella relativa al ruolo 2008 – risultano la prima con assenza di notifica e la seconda, viceversa, con notifica pienamente positiva.

Non è dato in alcun modo all'Ente di bonifica di comprendere i motivi della discrepanza degli esiti delle notifiche al medesimo destinatario a così breve distanza di tempo.

Peraltro, quand'anche fosse vero, non è chi non veda come, a fronte

della notifica positiva del 2008 l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto prontamente procedere alla rinotifica della cartella 2007, onde sanare ogni eventuale irregolarità.

Si aggiunga che, quale ulteriore 'stranezza', con riguardo alla cartella relativa al ruolo 2007, il riepilogo evidenzia la pendenza di una procedura esecutiva su una cartella non notificata, con la dicitura “altre procedure concorsuali” e nessun dettaglio fornito in ordine alla tipologia e allo stato della medesima.

2) Con riguardo alla ditta DE FILIPPO DOMENICO – CF DFLDNC70P15D643A (all. n. 6), la partita non evidenzia l'esistenza di alcuna procedura esecutiva per i ruoli dal 2007 in poi, mentre, per quanto appreso da altra fonte è in corso una procedura di espropriazione immobiliare nella quale Equitalia stessa è intervenuta;

3) Allo stesso modo, con riguardo alla ditta SCHIAVONE LUIGIA - SCHLGU69A41G813J (all. n. 7) il riepilogo on-line evidenzia un'unica attività di “pignoramento immobiliare” per una singola cartella relativa al ruolo 2006, pagata nel corso degli anni tra il 2006 e il 2009. Nel 2014, sempre con riferimento alla medesima ditta, debitrice di altre annualità contributive, Equitalia Sud, con nota dell'8 luglio, chiede informazioni sulla natura dei contributi consortili, al fine di fornire argomentazioni al G.E. di un procedimento in corso, del quale nulla è dato di sapere all'Ente impositore.

4) Con riguardo alla ditta GAUDIANO GIUSEPPE – GDNGPP43M01A463K (all. n. 8) il riepilogo on-line evidenzia un debito residuo ingente (pari a circa € 79.000,00) e nessuna procedura cautelare e/o

esecutiva attivata.

IV. - Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, non è chi non veda come, a fronte delle pacifiche e documentate lacune nella rendicontazione dell'attività svolta sia ben più che legittimo il dubbio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata che i motivi della mancata riscossione, ad oggi, dell'importante carico iscritto a ruolo e non ancora riscosso (**per oltre quindici milioni di euro, per quanto sopra riferito**), siano – quantomeno in larga parte – ascrivibili all'inerzia del concessionario.

A fronte di tutto ciò, indubitabilmente sussiste l'interesse attuale e concreto del Consorzio per la Bonifica della Capitanata ad avere il quadro conoscitivo chiaro dell'attività svolta (e di quella che ancora può svolgersi) con riguardo al carico anzidetto e ciò sia per poter corrispondentemente adeguare i propri atti contabili (primo fra tutti il bilancio, onde rappresentare in esso una situazione quanto più possibile aderente alla realtà, e non meramente teorica, quale potrebbe essere l'iscrizione, tra i crediti, di un carico di ruolo in tutto o in parte non più riscuotibile), sia per poter valutare – nell'ipotesi in cui dovessero emergere ritardi o inadempienze - di far valere giudizialmente eventuali responsabilità omissive dell'Agente della Riscossione.

Non è chi non veda, infatti, come nell'ipotesi in cui dovessero emergere omissioni ingiustificate, di queste dovrebbe senza alcun dubbio rispondere Agenzia delle Entrate – Riscossione EPE (quale soggetto subentrato alle sopresse società Equitalia) , sia per il corrispondente ritardo con cui il Consorzio si troverebbe ad incassare i ruoli, sia – ove alcune partite non

fossero più riscuotibili – per l'ammanco che da ciò deriverebbe per le casse consortili, salva – beninteso – ogni ulteriore ragione di danno.

E' per questi motivi che il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prendendo le mosse da un recente provvedimento della On.le Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania (decreto n.1/2017 del 10 gennaio 2017 (**all.n.8**), espone la situazione anzidetta a codesta On.le Procura Regionale, affinché la medesima, avvalendosi dei propri poteri ex artt.44 e ss. TUCdc e degli artt.39 e ss. Reg. proc. CdC), previo accertamento della mancata resa del conto giudiziale riguardante la gestione dell'attività di riscossione a mezzo ruolo dei tributi di pertinenza del Consorzio per la Bonifica della Capitanata per gli anni 1999-2016 (circostanza questa ampiamente documentata dalle considerazioni tutte sin qui esposte, e comunque, occorrendo, direttamente accertabile altresì da codesta On.le Procura), voglia instaurare apposito giudizio per la fissazione di un termine per la resa del conto giudiziale da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione EPE.

Al riguardo, con l'anzidetto decreto (che scaturisce dall'istanza della Procura Regionale per la Regione Campania del 18 ottobre 2015, **all. n. 12**, introduttiva del giudizio n.67291, istanza a sua volta provocata dalla sentenza n.721/2015 della Sezione giurisdizionale per la Campania nel giudizio ad istanza di parte n.64982, **all. n. 14**), è stato chiarito che *“l'obbligo di resa del conto sussiste a carico unicamente di Equitalia Servizi di Riscossione spa, e non già a carico del Consorzio”*.

Per gli anzidetti motivi si chiede che

Piaccia all'On.le Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, disattesa ogni contraria

istanza:

- promuovere, con propria istanza ex art.45 co.2 RD 1214/1934 giudizio per la resa del conto da parte della Agenzia delle Entrate – Riscossione Ente Pubblico Economico con riferimento all'attività di riscossione dei contributi consortili del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per il periodo dal 1999 al 2016.

Si producono unitamente al presente esposto, munito di delega a margine:

1. copia conforme della deliberazione n. _____ del 21 luglio 2017;
2. foglio riepilogativo ruoli consegnati per la riscossione negli anni 2000-2016 edito da Equitalia Servizi di Riscossione;
3. foglio riepilogativo in formato excel ruoli 1999-2016;
4. atto dell' 11/03/2017, notificato ad Equitalia Spa, Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud, nonché alla Direzione Regionale di Equitalia Sud e alla Direzione Provinciale di Equitalia Sud il 17 marzo 2014;
5. situazione ditta MASSELLI FRANCESCO;
6. situazione ditta DE FILIPPO DOMENICO;
7. situazione ditta SCHIAVONE LUIGIA;
8. situazione ditta GAUDIANO GIUSEPPE;
9. sentenza CTP di Foggia n.219/06/17;
10. sentenza CTP di Foggia n.567/06/17;
11. sentenza CTP di Foggia n.732/04/17;
12. Decreto Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n.1/2017 del 10 gennaio 2017;
13. istanza di Procura Corte dei Conti Campania del 18 ottobre 2015;
14. sentenza n.721/2015 della Sezione giurisdizionale per la Campania nel

giudizio ad istanza di parte n.64982.

Foggia,

Consorzio per la Bonifica della
Capitanata
Il Presidente
Giuseppe De Filippo

avv. Claudio Martino

avv. Arcangelo Guzzo